

SEPARAZIONI E DIVORZI

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Legge 10.11.2014 n. 162. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12.09.2014 n. 132.

- Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
- Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale dello stato civile
- Allegati

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L'art. 6 della legge 162/2014 prevede la convenzione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, divorzio, e modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge 898/1970).

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti.

Nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che, quando non ravvisa irregolarità, esprime un nulla-osta.

Nel secondo caso, se il Procuratore della Repubblica ritiene che l'accordo corrisponda all'interesse dei figli lo autorizza, altrimenti lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle parti.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo entro dieci giorni al Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio.

Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale dello stato civile

Dall'11 dicembre 2014 i coniugi hanno la possibilità di ottenere la separazione personale o il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, tramite la conclusione di un accordo davanti all'Ufficiale dello Stato civile. E' possibile ricorrere a questa procedura esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

- Assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nati dall'unione dei coniugi.
- L'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Non rientra in tale previsione la possibilità di stabilire l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (assegno di mantenimento o assegno divorzile).

I coniugi possono rivolgersi:

- All'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio
- All'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi.

E' facoltativa la presenza di un avvocato, il quale non può comunque sostituire la parte assistita davanti all'Ufficiale dello Stato civile.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge 898/1970).

Modalità

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'Ufficio dello Stato civile muniti dei documenti di identità di entrambi e per tutte le informazioni necessarie al fine dell'acquisizione della documentazione.

I coniugi che intendono farsi assistere da un avvocato devono presentare anche copia di un documento di identità dello stesso, nonché l'esatta denominazione e l'indirizzo dello studio legale.

Acquisita la documentazione verrà fissata dall'Ufficiale dello Stato civile la data per la verbalizzazione dell'accordo e la sua iscrizione nel registro di stato civile.

In tale data i coniugi dovranno presentarsi insieme personalmente davanti all'Ufficiale dello Stato civile, il quale riceverà da ciascuno la dichiarazione scritta in merito alla volontà di separarsi o divorziare come da modello allegato.

In presenza di entrambe le dichiarazioni l'Ufficiale dello Stato civile redige l'atto contenente l'accordo che verrà sottoscritto da tutte le parti.

L'Ufficiale dello Stato civile consegna poi comunicazione ai coniugi dove sono riportati il giorno e l'ora in cui sono invitati a presentarsi per la conferma dell'accordo (non prima di 30 giorni dalla verbalizzazione dello stesso) nonché l'avviso che la mancata comparizione anche di uno solo di essi nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell'accordo ed alla sua decadenza.

Nel giorno fissato i coniugi dovranno nuovamente presentarsi insieme personalmente davanti all'Ufficiale dello Stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per sottoscrivere l'atto in cui viene verbalizzata la conferma dell'accordo.

Al termine verrà richiesto il diritto fisso ai sensi dell'art. 16, comma 6, Legge 162/2014, così come stabilito da apposita deliberazione della Giunta comunale.

L'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato civile sostituisce, se confermato, i provvedimenti che definiscono i rispettivi procedimenti giudiziari. Dalla data della sua sottoscrizione si producono gli effetti tra le parti.

RECAPITI:

Ufficio stato civile Comune di Ponteranica Via Libertà 12 – 24010 PONTERANICA

telefono 035 571026 – tasto 2

fax 035 576664

mail: s.torricella@comune.ponteranica.bg.it

pec: servizidemografici@pec.comune.ponteranica.bg.it

Le pratiche si ricevono su appuntamento da fissare o presso lo sportello durante gli orari di apertura o telefonicamente o via mail.